



Corte dei Conti

Determinazione e Relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della

Fondazione Opera Nazionale Assistenza

Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)

per l'esercizio **2013**

Relatore: Cons. Luigi Gallucci

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Roberto Andreotti

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 82/2014.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 ottobre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale l'ONAO SI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2013, nonché l'annessa relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore cons. Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ONAO SI per l'esercizio 2013;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2013 è risultato che:

1) il conto economico dell'ONAO SI chiude nel 2013 con un avanzo di esercizio di 137.363 euro quando l'analogo risultato del 2012 era di 29.044 euro (€ -3.357.515 nel 2011), risultato da ricondurre ai migliori saldi delle partite finanziarie e di quelle straordinarie;

2) il valore del patrimonio netto, nell'esercizio considerato, €/mgl 352.919, ampiamente superiore alla riserva legale, a fronte di €/mgl 352.782 del 2012;

3) il totale dei contribuenti è in diminuzione nell'esercizio considerato, passando da 154.328 nel 2012 a 148.668 nel 2013;

4) le entrate contributive diminuiscono di 0,718 milioni, mentre le prestazioni in danaro mostrano un incremento di 0,584 milioni;

5) risultati, sempre negativi ed anzi peggiori rispetto al precedente esercizio (per oltre 0,969 milioni), sono da riferire al saldo complessivo della gestione caratteristica;

6) il portafoglio mobiliare della Fondazione è caratterizzato, nell'esercizio che qui rileva, da investimenti prevalentemente impiegati in titoli di Stato, con un rendimento complessivo di €/mgl 9.906, al netto degli interessi per giacenze bancarie e postali;

7) il rapporto tra il patrimonio netto e cinque annualità delle prestazioni correnti (dirette e indirette) è pari nel 2013 a 2,36, in linea con l'analogo indicatore del bilancio tecnico 2012/2062;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato della relazione degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2013 – corredato della relazione degli organi amministrativi e di revisione – dell'ONAOI, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ESTENSORE

Luigi Gallucci

PRESIDENTE

Ernesto Basile

Depositata in Segreteria l'8 ottobre 2014.

IL DIRIGENTE

(Roberto Zito)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE OPERA
NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI)
PER L'ESERCIZIO 2013

S O M M A R I O

| | | |
|---|-------------|----|
| Premessa | <i>Pag.</i> | 14 |
| 1. Notizie generali | » | 15 |
| 1.1 Equilibri di bilancio e contenimento della spesa: gli interventi normativi e le misure adottate dal- l'ONAOSI | » | 16 |
| 2. L'ordinamento interno e gli organi | » | 19 |
| 3. Il personale | » | 21 |
| 4. La gestione assistenziale | » | 23 |
| 5. La gestione patrimoniale | » | 26 |
| 6. La gestione economico-finanziaria | » | 30 |
| 6.1 Considerazioni generali | » | 30 |
| 6.2 Il conto economico | » | 31 |
| 6.1 Lo stato patrimoniale | » | 33 |
| Considerazioni conclusive | » | 36 |

Premessa

Si riferisce sulla gestione finanziaria della Fondazione "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" (ONAOSI) relativa all'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché sui successivi principali accadimenti.

La Corte ha riferito, da ultimo, sul controllo effettuato sull'esercizio 2012 con referto pubblicato in Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Doc XV, n. 74.

1. Notizie generali

L'ONAOSI (di seguito anche Fondazione o Ente) – unico tra gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 – non gestisce forme obbligatorie di previdenza, ma esercita esclusivamente attività di assistenza.

Scopo primario della Fondazione è, infatti, il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

La Fondazione eroga prestazioni assistenziali anche in favore dei figli di contribuenti viventi nei casi previsti dalle norme dello statuto e dei regolamenti.

Sui riferimenti normativi che si pongono alla base dell'attività dell'ONAOSI, come pure sul dettaglio dei compiti svolti in base alle norme statutarie già si è diffusamente detto nelle precedenti relazioni alle quali, sul punto, si fa pertanto rinvio.

L'ONAOSI assolve i propri compiti avvalendosi delle risorse finanziarie che derivano dalla riscossione dei contributi degli iscritti e dalla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.

Al contributo, obbligatorio o volontario, sono tenuti tutti i sanitari dipendenti pubblici iscritti agli Ordini professionali delle ricordate specializzazioni ed anche i sanitari laureati liberi professionisti la cui richiesta sia accolta dall'Ente¹.

Le misure dei contributi obbligatorio e facoltativo (il primo dei quali è stabilito in percentuale alla retribuzione base annua dei sanitari) determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione non sono variate rispetto all'esercizio precedente.

Esse sono fissate, quanto al contributo obbligatorio, per le anzianità pari o inferiori a cinque anni, nello 0,34 per cento della retribuzione annua lorda dei sanitari; per le anzianità superiori nello 0,38 per cento della retribuzione.

Il contributo volontario è determinato sempre in due fasce a seconda che l'interessato sia in possesso di un'anzianità di servizio inferiore/uguale a 5 anni (a seconda del reddito il *range* è compreso tra i 25 e i 165,75 euro all'anno), ovvero superiore ai 5 anni (da 40 a 165,75 euro).

A partire dall'1 gennaio 2013 è stato, inoltre, modificato in incremento (€ 166) il contributo una tantum, al cui versamento sono tenuti (in alternativa alla

¹ Per effetto della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 485 della legge n. 296/2006) sono contribuenti obbligatori tutti i medici chirurghi e odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani che prestano servizio presso gli Enti di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (e successive modifiche e integrazioni).

corresponsione delle quote stabilite in via ordinaria) i contribuenti obbligatori cessati dal servizio e i contribuenti volontari in regola con la contribuzione, aventi un'età superiore ai 67 anni compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in possesso di una anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno 30 anni. I contribuenti vitalizi è previsto accedano esclusivamente alle prestazioni stabilite dalla normativa regolamentare.

La Fondazione ha, infine, predisposto (come già nei due esercizi precedenti) un "Bilancio Sociale", che vuole costituire un tentativo di rendicontazione sociale e di avvio di un percorso teso a promuovere e rilanciare l'immagine e la conoscenza dell'Ente nel mondo sanitario e nell'universo interessato.

1.1 Equilibri di bilancio e contenimento della spesa: gli interventi normativi e le misure adottate dall'ONAOSI

L'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) è soggetto di diritto privato (nella specie della Fondazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed è ente inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Con la relazione riferita all'esercizio 2012 la Corte dei conti ha posto in particolare evidenza le disposizioni contenute nella legislazione di questi ultimi anni, che hanno come destinatarie tutte le casse privatizzate, finalizzate ad assicurare la sostenibilità delle gestioni pensionistiche nel medio-lungo periodo e a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Uguale rilievo si è ritenuto opportuno dare alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, specie per consumi intermedi (che per l'anno 2013 va ridotta del 10 per cento rispetto a quella del 2010), cui l'ONAOSI è tenuto a dare applicazione in quanto compreso nell'elenco ISTAT cui si è appena fatto riferimento.

E', comunque, da considerare come, ai sensi dell'art. 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 (come modificato dall'art. 50, comma, 5 del D.L. n. 66 del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014), agli enti in parola sia consentito assolvere a tutte le misure di contenimento della spesa volute dalle disposizioni in tema di spending review (fatta eccezione per quelle che recano vincoli alla spesa per il personale) con il riversamento annuale al bilancio dello Stato del 15% delle spese sostenute nell'anno 2010 per consumi intermedi.